



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 36 del 27/01/2021**

---

**Istituzione del Reddito energetico regionale**

---

*Firmato da: Michele Cammarano; Valeria Ciarambino; Luigi Cirillo*



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

Napoli, 25 gennaio 2021

Prot. n. 23 del 25/01/2021

Alla Segreteria Generale  
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: *"Istituzione del Reddito energetico regionale"*.

La sottoscritta Valeria Ciarambino, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

La Presidente

f.to Ciarambino



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

Proposta di Legge

*"Istituzione del Reddito energetico regionale"*

f.to Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

## **Relazione descrittiva**

Con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione Campania di uno strumento innovativo in grado di favorire la progressiva diffusione in ambito regionale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle utenze domestiche e condominiali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi chiave fissati dall'Unione europea con il "Quadro 2030 per il clima e l'energia".

Il *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima* definitivo pubblicato 21 gennaio 2021 e inviato alla Commissione europea, fissa quali obiettivi al 2030 la riduzione almeno del 33% delle emissioni di gas a effetto serra; la quota almeno del 30% di energia rinnovabile con un aumento del 1,3% annuo nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* adottato dal Governo per l'utilizzo del Recovery Fund destina una parte consistente delle risorse disponibili, pari a circa il 30% del totale, al macro-settore della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

Il 2021 rappresenta, dunque, un anno fondamentale per la transizione energetica in favore delle energie rinnovabili; con l'approvazione di una legge sul reddito energetico si precostituiscono, a livello regionale, le condizioni per il più ampio investimento di risorse in questa direzione, contribuendo, altresì, al contrasto alla povertà energetica.

In Campania, il reddito energetico è una misura coerente con il disposto normativo di cui alla L.R. 6-11-2018 n. 37 "*Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale*" che all'articolo 14, comma 2, nel prevedere la concessione di incentivi allo sviluppo dell'efficienza energetica e dell'impiego di fonti rinnovabili, dispone che la Regione valorizzi le risorse energetiche locali anche sotto forme innovative, privilegiando la generazione distribuita sul territorio.

Inoltre, esso si pone in perfetta sinergia con l'articolo 20 della Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (*Stabilità 2021*) con cui si intende promuovere l'istituzione di *Comunità energetiche* ossia enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

I sistemi di generazione diffusa da fonte rinnovabile rappresentano un'efficace prospettiva di contrasto alla dipendenza energetica, a favore di un sistema caratterizzato da eco-sostenibilità sociale, economica e ambientale, autonomia e partecipazione da parte dei consumatori, nella doppia funzione di produttori e clienti finali.

Nell'ultimo decennio si è assistito in tutta Europa alla crescita del fenomeno della "povertà energetica", una nuova forma di povertà e di rischio sociale con



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

cui s'intende la difficoltà delle famiglie ad acquistare un paniere minimo di servizi energetici, con effetti sul mantenimento di uno standard di vita dignitoso e sulla salute.

Il Comitato delle Regioni dell'Unione Europea ha evidenziato la necessità di coinvolgere i governi regionali e locali che condividono, insieme ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al riscaldamento globale.

La diffusione dell'energia rinnovabile, la generazione diffusa e la creazione delle condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, tutelando soggetti e comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati rientrano tra le linee di indirizzo della politica energetica regionale.

In particolare, il "reddito energetico regionale" consiste in una misura di incentivazione rivolta principalmente ai nuclei familiari meno abbienti mediante la concessione di un contributo economico per l'installazione di impianti alimentati a fonte rinnovabile, fotovoltaici, solare-termico e micro-eolico, sui lastrici di copertura delle abitazioni in proprietà o uso esclusivo ovvero nelle aree condominiali, collegati alla rete di distribuzione mediante il servizio di scambio sul posto, disciplinato con una apposita convenzione stipulata con il Gestore del servizio Elettrico (GSE). I nuclei beneficiari usufruiscono gratuitamente della energia autoprodotta mentre la quota in eccesso verrà immessa in rete e i proventi ceduti alla Regione sono reinvestiti per alimentare la misura.

La proposta demanda ad un regolamento di attuazione le modalità di regolamentazione e di accesso al Reddito energetico, stabilendo alcuni criteri generali di selezione dei beneficiari. Questi dovranno favorire, in via prioritaria, per le utenze domestiche, i nuclei familiari in stato di indigenza, quelli più numerosi o con componenti affetti da invalidità, gli over 65 e le giovani coppie; per le utenze condominiali, invece, saranno previsti specifici punteggi sulla base, del numero di unità abitative.

Per la concreta attivazione del Reddito energetico regionale, la Regione dovrà sottoscrivere con il GSE un Protocollo d'intesa. In merito all'acquisto e all'installazione degli impianti fotovoltaici, oltre che per i servizi di manutenzione straordinaria, telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo, si procederà tramite bandi pubblici e con oneri a carico della Regione. Nessun onere, invece, potrà derivare a carico degli utenti beneficiari del Reddito energetico, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, dell'eventuale facoltà di riscatto e degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

L'iniziativa, sperimentata per la prima volta con successo dal Sindaco del Comune di Porto Torres, in Provincia di Sassari, mette insieme una misura di contrasto alle povertà e al contempo di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ed è stata recentemente tradotta in legge dalla regione Puglia.

Il testo si compone di 8 articoli.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

L'articolo 1 individua l'*Oggetto e le finalità* della legge che possono riassumersi in un triplice obiettivo:

- tutela dell'ambiente grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica;
- promozione dello sviluppo economico del territorio.

L'articolo 2 sancisce l'istituzione del Reddito energetico regionale, mentre l'articolo 3 ne individua i *Principi di funzionamento*. L'articolo 4 individua i *Beneficiari* della misura nei clienti finali proprietari o titolari di diritto esclusivo di immobili singoli o in condominio ovvero i condomini stessi. L'articolo 5 prevede l'adozione di un *Regolamento di attuazione*. L'articolo 6 *Clausola valutativa*. L'articolo 7 contiene la *Norma finanziaria*. L'articolo 8 dispone l'*Entrata* in vigore della legge.

## **Relazione tecnico-finanziaria**

La proposta di legge presenta una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021 di euro 5.000.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata, mediante incremento a valere sulla Missione 17, Programma 1, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio e comunque la misura potrà essere alimentata anche dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia residua.

Inoltre, il reddito energetico potrà essere finanziato anche mediante utilizzo dei fondi strutturali Europei della nuova programmazione 2021-2027 e delle risorse finanziarie assegnate alla Campania a valere sul Recovery Fund

La proposta presenta, altresì, nuove entrate per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le entrate regionali vincolate di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali eccedenze liquidate conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii. (TISP), adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

prodotta da fonti energetiche rinnovabili). Tali importi sono introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione nell'ambito Titolo 3 (entrate extra tributarie) denominato *"Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto"* collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della Missione 17, Programma 1, titolo 2, denominato *"Trasferimenti in conto capitale per l'attuazione del reddito energetico regionale"*.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di euro 200.000 per ciascun esercizio finanziario 2021, 2022, 2023 in termini di competenza e cassa, con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato *"Attuazione del reddito energetico regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati"*, nell'ambito della Missione 17, Programma 1, Titolo 1, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di bilancio.

La stima degli oneri è stata condotta sulla base di una valutazione del costo di un impianto fotovoltaico e solare termico. Considerato che secondo quanto indicato dall'Autorità di regolazione per Energia Reti ed Ambiente, il consumo medio di un'utenza domestica di una famiglia tipo di 3-4 componenti per 3 kW di potenza impegnata è pari a 2.700 kWh all'anno e che nel sud Italia un impianto fotovoltaico di 1kWp garantisce una produzione annua circa di 1.400 kWh, ne deriva che la potenza media degli impianti fotovoltaici installati sarà di circa 2 kWp. La sigla kWp (kilowatt picco) è l'unità di misura della potenza teorica massima che può essere prodotta da un generatore fotovoltaico.

Il costo di mercato medio di tale tipologia di impianto ad oggi è inferiore a 6.000 euro, comprensivo di installazione, manutenzione e assicurazione per il periodo considerato; è presumibile che le utenze domestiche sceglieranno di abbinare all'impianto fotovoltaico un impianto solare termico che va dai 100 ai 200 litri di accumulo. Il micro-eolico, soluzione ancora di nicchia, si potrebbe adattare meglio alle utenze condominiali (ascensore, illuminazione e autoclavi ecc.). Considerato che il lastrico solare dei condomini si trova ad una quota più alta rispetto a quella delle abitazioni mono o bifamiliari si potrà meglio sfruttare la ventosità e produrre energia di giorno e di notte. Nel caso in cui l'utenza condominiale scelga un impianto fotovoltaico è probabile che allo stesso si abbinino un sistema di accumulo.

Sulla base di tali stime è possibile ipotizzare che la misura possa raggiungere in base allo stanziamento indicato in prima battuta, circa 700-800 tra utenze familiari e condominiali. In fase di attuazione sarà possibile ripartire le risorse disponibili destinando una quota maggiore alle utenze domestiche rispetto alle utenze condominiali.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

INDICE

Articolo 1  
*Oggetto e finalità*

Articolo 2  
*Istituzione del Reddito energetico regionale*

Articolo 3  
*Principi di funzionamento*

Articolo 4  
*Beneficiari*

Articolo 5  
*Regolamento di attuazione.*

Articolo 6  
*Clausola valutativa*

Articolo 7  
*Norma finanziaria*

Articolo 8  
*Entrata in vigore*



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

**Art. 1**

*Oggetto e finalità*

1. Le presenti disposizioni dettano i principi, la disciplina e le modalità per l'istituzione del Reddito energetico regionale.
2. Con l'istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione Campania intende perseguire i seguenti obiettivi di pubblico interesse:
  - a) tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
  - b) promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  - c) sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili.

**Art. 2**

*Istituzione del Reddito energetico regionale*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, è istituito il Reddito energetico regionale attraverso la previsione di interventi per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in favore di utenti in condizioni di disagio socioeconomico che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, il cui acquisto è incentivato dalla Regione attraverso la concessione di contributi.

**Art. 3**

*Principi di funzionamento*

1. La misura del Reddito energetico regionale incentiva l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, attraverso l'erogazione di contributi agli operatori economici inseriti nell'elenco di cui al comma 4.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. Il contributo non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia.
3. L'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, pena la decadenza dal beneficio. Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Tali crediti sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura, unitamente ad ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
4. La Regione, attraverso apposito avviso, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente misura. Tale elenco è periodicamente aggiornato secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 5.
5. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione prevede:
  - a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
  - b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00, per l'intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E', altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo, in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00.
6. Il contributo di cui al comma 5 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri degli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio.
7. E' fatto divieto al beneficiario di alienare o dismettere l'impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l'installatore dell'impianto devono assicurare



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

le migliori condizioni di esercizio degli impianti e, a tal fine, i moduli fotovoltaici, gli inverter, gli eventuali collettori termici o il generatore micro-eolico installati devono essere garantiti dal costruttore per almeno dieci anni, inoltre gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile devono essere coperti da apposita assicurazione di durata ventennale e da un contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza. Gli impianti, inoltre, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

8. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvederà a trasmettere alla Sezione regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.
9. In tutti i casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.
10. I servizi di telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della struttura amministrativa regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di consentire il libero accesso all'impianto da parte del personale della Regione Campania o da essa delegato.
11. La Regione Campania sottoscrive un apposito Protocollo di intesa con il GSE, al fine di realizzare gli interventi di cui alla presente legge costituenti il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientemente energetico.

**Art. 4**  
**Beneficiari**

1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della regione Campania:
  - a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

- b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministrazione con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi, e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all'articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile;
  - c) i condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
2. Le richieste di accesso sono istruite in ordine temporale di presentazione e subordinate al conseguimento di un punteggio minimo sulla base della scala multidimensionale di valutazione definita dal regolamento di cui all'articolo 5. Le richieste sono presentate e valutate per il tramite di una piattaforma informatica.
  3. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), la valutazione tecnica deve favorire in via prioritaria:
    - a) i nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;
    - b) i nuclei familiari composti da cinque o più componenti, le giovani coppie e i nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età, nonché i nuclei familiari con più di due figli minori;
    - c) i nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti dalle autorità competenti.
  4. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tecnica tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.
  5. Per tutte le categorie di cui al comma 1, un punteggio maggiore può essere attribuito a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.
  6. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 5 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

7. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di appositi bandi di selezione pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale in apposita sezione in evidenza e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

**Art. 5**

*Regolamento di attuazione*

1. Sulla base dei principi di cui alle presenti disposizioni, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabilite le modalità di regolamentazione della misura del Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:
  - a) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 4;
  - b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere;
  - c) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;
  - d) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;
  - e) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;
  - f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;
  - g) l'elenco degli operatori economici, di cui all'articolo 3, comma 4, abilitati agli interventi di installazione degli impianti finanziati con la presente misura.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari della misura predisponendo appositi modelli di convenzione. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti a concludere due distinte convenzioni:
  - a) con la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;
  - b) con il GSE, per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

**Art. 6**



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

*Clausola valutativa*

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta e illustra alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
  - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
  - b) i tempi dei procedimenti, le risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
  - c) il numero dei soggetti beneficiari;
  - d) il totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.
2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano sugli strumenti per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

**Art. 7**

*Norma finanziaria*

1. Il finanziamento del Reddito energetico regionale è assicurato mediante:
  - a) una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2021 di euro 5.000.000,00 in termini di competenza e cassa, assegnata nell'ambito della Missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 2 (spese in conto capitale), mediante l'istituzione di un apposito capitolo, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio;
  - b) per effetto degli atti di cessione dei crediti o delle deleghe irrevocabili all'incasso rilasciate a favore della Regione dagli utenti beneficiari della misura, le entrate regionali vincolate di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali eccedenze liquidate conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii. (TISP), adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"**

e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione nell'ambito del Titolo 3 (entrate extra tributarie) denominato "*Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto*" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della Missione 17, Programma 1, Titolo 2 denominato "*Trasferimenti in conto capitale per l'attuazione del reddito energetico regionale*".

- c) eventuali contributi pubblici a fondo perduto regionali, statali, europei o riconosciuti da altre istituzioni pubbliche o private, nonché eventuali nuove ed ulteriori forme d'incentivazione attivate dal GSE.
2. Agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 4, comma 2, si provvede nella misura di euro 200.000 per ciascun esercizio finanziario 2021, 2022, 2023 in termini di competenza e cassa, con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato "*Attuazione del reddito energetico regionale spese per i servizi di telecontrollo e raccolta dati*", nell'ambito della Missione 17, Programma 1, Titolo 1, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con leggi annuali e pluriennali di bilancio.

**Art. 8**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.